

COMUNE DI SUVERETO

PROVINCIA DI LIVORNO

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R.T. 12.02.2010 n. 10 e s.m.i.

Oggetto : Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i., attinente il **"Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto"**, **Analisi del documento preliminare (DP) e dei contributi pervenuti dai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) – EMISSIONE PROVVEDIMENTO.**

L'AUTORITÀ' COMPETENTE

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n° 64 del 17.09.2012, era stata individuata, per i piani, programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale :

- quale "autorità procedente" il Consiglio Comunale,
- quale "autorità competente" la Commissione del Paesaggio (di cui agli artt. 88-89 della L.R. 1/2005), integrata dal Tecnico Comunale geom. Carlo Sodi che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento;

ATTESO che l'Autorità Competente, composta da Commissione del Paesaggio (Geol. Alessandro Damiani, Arch. Priami Gabriele), integrata dal Tecnico Comunale Geom. Carlo Sodi, si è riunita nel palazzo comunale in data 17.03.2015, alle ore 9,15, per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i., attinente il **"Piano Urbanistico e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto"**.

PREMESSO che :

- il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge regionale 1/2005 con delibera del Consiglio comunale n° 19 del 03.04.2007;
- il Comune di Suvereto è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n° 1/2005 con delibera del Consiglio comunale n° 25 del 14.06.2011;
- il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n° 4 del 24.08.2011;
- nell'ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente è stato espletato il processo di valutazione integrata, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n° 1/2005 e del Regolamento n° 4/R approvato con DPGR del 9 febbraio 2007, ma non è stata espletata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto allora non obbligatoria;
- comunque all'interno della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico è stata effettuata una valutazione approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste nel territorio rurale che riguardano l'intervento in questione;

VISTO che la proprietà dell'area interessata dall'intervento proposto con il piano è intestata alla Azienda Agricola I Mandorli di Pasquetti Massimo & C. Società Agricola Snc ed è classificata nel vigente Regolamento Urbanistico come sottozona "E3" (Area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori), posta in loc. Belvedere di Suvereto.

CONSIDERATO che la suddetta proprietà ha manifestato la volontà di procedere alla presentazione di una **Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto**, ai sensi della legge regionale 1/2005 (oggi LRT 65/2014) e in coerenza con i disposti del Regolamento Urbanistico vigente. Al riguardo infatti ha presentato con nota prot. 8179 del 17.11.2014 richiesta di avvio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto al piano attuativo;

OSSERVATO che il procedimento di adozione del piano attuativo suddetto risulta soggetto a verifica

preliminare di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 con la redazione di un documento preliminare che illustra il piano attuativo e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento di eventuali impatti significativi sull'ambiente;

VISTO il Documento preliminare (di seguito DP) e relativi allegati, redatto dal Soggetto Proponente (di seguito SP) ai sensi dell'articolo 22 c. 1 della L.R. 10/10 attinente il **Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto**;

VISTA la nota del SP registrata al prot. 8179 del 17.11.2014, pervenuta anche all'Autorità Competente (di seguito AC) con nota prot. 8337 deol 24.11.2014, cui sono state affidate le mansioni attinenti le attività amministrative previste dalla LR 10/10 che l'AC deve espletare;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Assetto Territorio e Ambiente n. 439 del 09.12.2014, con la quale si disponeva :

- 1) di dare avvio a far data dal 24.11.2014 al procedimento Valutazione Ambientale Strategica del **Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto**, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010;
- 2) di individuare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
 - a) Enti territorialmente interessati :
 - Regione Toscana
 - Regione Toscana – Ufficio Genio civile di Livorno
 - Provincia di Livorno
 - b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati:
 - Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana Costa
 - ATO Rifiuti
 - ASA Spa
 - Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Pisa
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
 - Dipartimento Vigili del Fuoco di Livorno.
 - ARPAT
 - Azienda USL 6 Val di Cornia;
 - Autorità Bacino Fiume Toscana Costa.
- 3) di dare compiutezza all'avvio del procedimento mediante l'invio ai soggetti competenti in materia ambientale del documento preliminare ed allegati di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del piano urbanistico attuativo, predisposto ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 10/2010, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1 alla stessa legge.
- 4) di dare atto che il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà concludersi entro novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010.

PRESO ATTO che con nota del 18.12.2014, prot, n. 8991, l'AC ha avviato le consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA), richiedendo loro apporti e contributi tecnici e conosciuti in loro possesso da inoltrare entro trenta giorni a partire dalla data di ricevimento della suddetta nota;

RILEVATO che successivamente sono pervenute a questa AC n. 4 contributi da parte dei SCA, entro i termini;

VISTA la L.R, n. 10/10, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'articolo 22 e s.m.e.i.;

PROCEDE

- A) alla lettura del documento preliminare e sintesi dei contenuti;
- B) alla analisi dei contributi pervenuti dai SCA;
- C) alla emissione del provvedimento di verifica, tenuto conto dei contributi pervenuti.

A) LETTURA DEL DP, E SINTESI DEI CONTENUTI

Viene data lettura del DP.

Dalla lettura emerge che la proposta del SP riguarda la il ***Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto.***

Si riporta di seguito la sintesi dei contenuti del DP :

a) PREMESSA :

Il Documento preliminare costituisce elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di variante. La VAS è regolamentata a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 ed a livello regionale dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.e.i.

Il provvedimento di verifica viene espresso dalla Autorità Competente.

b) RIFERIMENTI NORMATIVI :

Il documento preliminare ha lo scopo di fornire all'Autorità Competente che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione di sottoporre il piano a Valutazione o meno.

Vengono inoltre indicati i riferimenti normativi, la tempistica, le fasi procedurali, nonché i contenuti e la struttura del documento.

c) CARATTERISTICHE DEL PIANO ATTUATIVO :

Il Piano Attuativo è finalizzato alla realizzazione della Nuova Cantina dell'Azienda " I Mandorli", come previsto dal PAPMAA sul quale la Provincia di Livorno ha espresso Parere Favorevole.

In base alle normative vigenti il PAPMAA ha individuato in mq. **473,79** la Superficie Utile Netta utilizzabile per il Nuovo Edificio adibito a cantina; il progetto illustrato nel Piano prevede una Superficie Utile Netta di mq. 447,43 leggermente inferiore, quindi, rispetto al consentito.

Già questo primo dato evidenzia le modeste dimensioni dell'intervento previsto, le cui finalità sono quelle di adeguare gli spazi destinati ai processi di vinificazione a criteri moderni e di incrementare anche la qualità dell'immagine dell'Azienda, il tutto naturalmente attraverso soluzioni che garantiscano un inserimento rispettoso nell'ambiente.

La coltivazione dei vigneti ed il processo di vinificazione sono eseguiti completamente secondo il **metodo biodinamico** che garantisce l'uso di prodotti naturali, escludendo quindi qualsiasi alterazione della naturalità del terreno.

L'area di intervento :

Il sito in cui si prevede di intervenire si trova ad un'altitudine di ml. 270 circa, su di un versante esposto a mezzogiorno ed è posizionata nelle vicinanze del piccolo Nucleo di Belvedere. Il versante è caratterizzato da un discreta pendenza, ed è quasi interamente occupato da vitigni di recente impianto, disposti secondo due direttrici e serviti da una viabilità poderale interna all'Azienda che si raccorda alla strada poderale a monte.

L'area destinata a vigneti, è delimitata, o meglio si potrebbe dire, *incorniciata* da zone alberate boscate costituite da essenze mediterranee, compreso le querce da sughero, che sono una caratteristica costante dell'insieme paesaggistico-ambientale della Val di Cornia. Tali alberature si suddividono secondo un sistema a filari, che si ritrova prevalentemente a segnare i confini tra le proprietà, e/o lungo i bordi della viabilità agricola, oppure come vere e proprie aree boscate che pur essendo ai margini della aree vitate costituiscono per dimensioni e consistenza specifici sistemi.

All'interno dell'area, troviamo una porzione delimitata dai percorsi poderali, e perciò facilmente individuabile, che è maggiormente segnata dall'intervento dell'uomo; infatti in questa porzione è stata realizzata, in tempi abbastanza recenti, la vasca di accumulo per irrigazione, cosa che ha portato a realizzare una serie di piccoli terrazzamenti compresi tra i due tratti a valle e a monte della strada poderale. Il raccordo dalla vasca con il terreno è stato ottenuto mediante la realizzazione di muretti in

pietra locale, di una scarpata con arbusti mediterranei al fine di operare un migliore inserimento nel contesto ambientale e da una piccola scala realizzata con elementi in tufo. Successivamente si sono realizzati una serie di muri a retta, eseguiti in pietra faccia vista, con pezzatura di grandi dimensioni, eseguiti con la tecnica "a secco" che delimitano il perimetro dell'area di intervento. La pietra utilizzata è pietra locale per cui tali muri si inseriscono perfettamente nell'ambiente ed insieme alla viabilità agricola contribuiscono a segnare in maniera definita i limiti naturali dell'area dove sarà realizzata la Nuova Cantina.

All'interno di questo perimetro ricade anche l'edificio destinato a deposito agricolo, che presenta una muratura esterna in pietra, con copertura in coppi e tegoli costituita da un'unica falda.

Si rilevano quindi i seguenti punti fondamentali :

1) L'area su cui si prevede di realizzare la Nuova Cantina, non è attualmente occupata da coltivazione di alcun genere;

2) L'area non è attualmente occupata da aree boscate.

3) Presenta già interventi di edificazione di varia natura;

4) L'area risulta attualmente già definita e delimitata, dai muri a retta e dalla viabilità poderale.

Di conseguenza il Progetto della Nuova cantina dell'Azienda "I Mandorli" previsto dal Piano-Programma, rispetta le indicazioni contenute nel Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto in riferimento alla "Nuova architettura del vino", infatti:

a) Non introduce alterazioni all'interno del territorio rurale aperto;

b) Non sottrae territorio alle aree vitate;

c) Non interviene sulle aree boscate;

d) Non modifica l'assetto viario a servizio dell'attività rurale.

e) Con la realizzazione della nuova cantina si vuole perseguire la riqualificazione dell'area stessa.

In sostanza non si hanno stravolgimenti nel sistema paesaggistico-ambientale, poiché si interviene su una porzione ben definita del territorio e si lasciano inalterati i rapporti tra questa porzione ed il sistema generale di cui è parte integrante.

Per quanto sopra riportato, sottolineiamo che, tale area risulta ben individuabile all'interno del sistema territoriale, in quanto perfettamente delimitata, definita dai muri a retta, precedentemente citati, e dalla stessa viabilità poderale.

Quindi si può affermare che all'interno dell'area vitata definita dalle alberature che ne costituiscono la cornice, viene individuata una sub-unità, il cui margine è definito dai muri a secco e dalla viabilità, e che l'intervento progettuale si limita esclusivamente a questa sub-unità, lasciando inalterato il quadro generale senza alcuno stravolgimento dell'organizzazione territoriale, e lasciando inalterati i rapporti all'interno del sistema generale, anzi la Nuova Cantina ne diviene elemento di valorizzazione e qualificazione dell'esistente.

Opere previste dal Piano Attuativo

Il Piano prevede:

1. La demolizione dell'edificio destinato a deposito agricolo attualmente esistente;

2. La realizzazione della Nuova Cantina nella porzione di area interessata dalla attuale vasca d'accumulo;

3. La realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione:

- Impianto di fitodepurazione

- allacciamento alla rete dei servizi;

Richiamando le considerazioni generali sull'area nel suo insieme espresse precedentemente, l'elaborazione del progetto **parte da due concetti base**. Il primo è quello del **recupero**, per quanto possibile, degli interventi fino ad oggi realizzati, in particolare modo della vasca e della gran parte dei muri a retta, evitando quindi un ulteriore consumo di suolo e limitando l'opera di scavo. Il secondo obiettivo, altrettanto importante, è quello di **rispettare l'attuale andamento del terreno**, utilizzando in parte il manufatto della vasca, attorno alla quale far nascere la Nuova Cantina; non si tratta quindi di mimetizzare o nascondere il nuovo edificio, quanto invece partendo da una logica di recuperare per quanto possibile l'esistente, inserire il nuovo edificio in modo da rispettare i vari livelli del terreno nella sua configurazione attuale, secondo un andamento a gradoni. Il progetto, quindi viene a caratterizzarsi come un'architettura

parzialmente ipogea, scelta che tende a soddisfare non solo un'architettura rispettosa del contesto ambientale ma anche alcuni requisiti richiesti per i vari processi di vinificazione.

Il nuovo edificio quindi ha come origine la quota del terreno a monte, rispetto alla quale è completamente interrato e si articola in tre corpi degradanti, che a loro volta sono parzialmente interrati, il concetto che si vuole esprimere è quello della forma che "realmente" nasce dal terreno.

In tal modo viene a ridursi in maniera consistente l'impatto visivo, ed il nuovo edificio viene percepito come un elemento naturale, un susseguirsi di muri a retta che si sovrappongono a quello attualmente esistente ed accompagnano l'andamento del terreno.

La visuale che si ha dalla strada che sale a Belvedere, dimostra chiaramente come l'impatto visivo sia limitato, vuoi per la scelta progettuale che per la pendenza naturale del terreno che riduce la visibilità. Tale percezione, è ovvio, risulta ancora più ridotta se si osserva l'area dalla Strada Statale.

Come già descritto in precedenza l'area ha solo questi punti di percezione "attiva", e tra l'altro non risulta percettibile neppure da Belvedere, anche a causa della presenza delle alberature e delle aree boscate; ma non per questo si è posto meno attenzione al suo inserimento morfologico e paesaggistico, basato sulle altezze limitate dei vari corpi, dall'accentuazione dell'orizzontalità, dall'assenza di elementi verticali e dalla sua organizzazione a masse.

Con ciò si è voluto ricercare un legame anche rispetto all'immagine del Borgo di Belvedere, i cui elementi costitutivi risultano i volumi lineari e compatti, nonché le linee orizzontali delle coperture, che si innestano sulle forme più dolci della collina e quasi delimitano in maniera netta il culmine della stessa.

La nuova Cantina segue nella sua configurazione progettuale l'andamento del terreno, e si articola in tre settori corrispondenti a tre gradoni; quello a monte è composto dagli spazi destinati alla vinificazione, imbottigliamento e affinamento in bottiglia oltre ai sevizi per gli addetti, quello centrale è costituito dalla Barriccaia che utilizza il livello e le dimensioni della vasca attuale, e quello a valle è destinato agli ospiti ed ai visitatori, per la degustazione e la promozione dei prodotti, e che attraverso un'ampia vetrata si apre verso l'orizzonte con una veduta a 180° che dalla collina scende verso i lembi di pianura fino ad arrivare al mare, e permette di vedere, quando l'aria è tersa e limpida, sia l'Isola d'Elba che l'Isola di Montecristo.

La scelta progettuale si è quindi orientata verso un organismo che si articola per masse, in modo compatto e lineare, e non per elementi frammentari, senza introdurre elementi verticali che contrasterebbero con l'ambiente. In sostanza un'architettura "solida" che trova nella pietra naturale la sua definizione materica.

La Nuova Cantina è quindi pensata come un organismo che nasce direttamente dal terreno, e che si forma e si affina via che emerge. I muri in pietra attualmente esistenti e che delimitano l'area, divengono formalmente il basamento "naturale" della Nuova Architettura.

La descrizione dell'organizzazione funzionale e degli aspetti tecnici della nuova cantina, attiene alla relazione tecnica vera e propria alla quale si rimanda per un più puntuale approfondimento di questi aspetti. Interessa invece descrivere in questo documento quegli aspetti e dettagli che riguardano il rapporto dell'edificio con il paesaggio e le qualità intrinseche del progetto.

Questo rapporto è evidenziato anche dall'uso di coperture diverse, che comunque si armonizzano tra di loro; ogni settore è infatti identificato da una copertura diversa dalle altre, ma che corrisponde ad una logica progettuale che nasce dalle caratteristiche del paesaggio. Così quella a monte, che è naturalmente posizionata sulla quota più elevata della Nuova Cantina e si trova in prossimità dell'accesso al parcheggio destinato agli ospiti, è piana e **presenta una superficie inerbata**, all'interno della quale sono inseriti alcuni percorsi ed alcune zone di sosta.

In questo modo diviene, per i visitatori, il primo e stimolante contatto con tutto il paesaggio circostante, cioè una terrazza, o meglio sarebbe dire un *belvedere* su tutta la vallata sottostante ed il mare, a rimarcare la continuità fra territorio, attività agricola e produzione di vini di qualità; è un suggestivo biglietto da visita dell'Azienda "I Mandorli" e per tutto il Territorio del Comune di Suvereto.

La Barriccaia ha invece una copertura in rame, che con la sua pendenza verso valle, accompagna e sottolinea l'andamento naturale del terreno e l'articolazione del nuovo edificio.

Il terzo settore caratterizzato dalla grande sala per la degustazione dei vini, dove però si potrà anche far conoscere il territorio e le sue eccellenze, che è destinato ad accogliere gli ospiti ed i visitatori, ha una copertura anch'essa in rame, ma in contropendenza rispetto a quella della Barriccaia. In questo modo si intende far percepire al visitatore che si trova all'interno la sensazione di uno spazio che si apre verso il paesaggio e quindi di una continuità fra interno ed esterno.

La scelta dei materiali è stato un altro obiettivo fondamentale nel perseguire la continuità tra l'edificio e l'ambiente, cioè l'elemento naturale. Poiché la scelta dei materiali non può comunque prescindere dall'idea progettuale che individua la Nuova Cantina come un'architettura di masse che nascono dal terreno, si sono individuati materiali "naturali", sia per il loro carattere materico ed il loro valore cromatico, che accentuassero la "solidità" dell'edificio e si fondessero con i colori della natura circostante, come la pietra, il Cor-ten e il rame.

Il muro che attualmente delimita l'area, viene individuato formalmente come il *basamento naturale* della nuova architettura, è eseguito con tecnica faccia vista, posata a secco, ed ha una pezzatura "macro" di pietra locale. Anche la parte dell'edificio che emerge dal terreno sarà realizzata con la stessa pietra locale, di pezzatura minore, naturalmente non a secco. Avrà quindi gli stessi valori cromatici e lo stesso richiamo alle caratteristiche del sito, anche se con una tessitura più fitta. La parte superiore sarà infine realizzata sempre in pietra, con forme e finiture più regolari ma sempre con un richiamo ai valori cromatici locali.

Per quanto riguarda i percorsi e gli spazi aperti di pertinenza della Nuova Cantina verrà mantenuta la loro naturalità, e più precisamente i percorsi saranno mantenuti a fondo "bianco", così come le aree a

parcheggio ricadenti all'interno dell'area di intervento, fatta naturalmente eccezione per il parcheggio ed i percorsi connessi, relativi ai disposti di cui alla L.13/89, realizzati in cemento ecologico. Si manterrà così l'omogeneità dei percorsi agricoli attualmente esistenti, adottando solo quegli accorgimenti necessari per l'accesso dei visitatori lasciando immutato il contesto di riferimento nel quale si inserisce la nuova architettura della Cantina.

La copertura della zona destinata alla vinificazione che assume la funzione di Belvedere per chi giunge a visitare la cantina, e le aree libere intorno al nuovo edificio, delimitate dal muro di contenimento, saranno mantenute a verde, trattate a prato inerbato proprio per distinguerle dalle aree vitate e sottolineare il significato di aree di pertinenza della nuova Cantina, e quindi facenti parte integrante delle aree progettate.

Non è previsto l'inserimento di nuove alberature nell'area di pertinenza della Nuova Cantina, in quanto esse assumerebbero un valore puramente *decorativo*, mentre il vero obiettivo è quello di mantenere un rapporto reale con le zone alberate esistenti, ormai sedimentate nel contesto paesaggistico e che rappresentano quindi un vero elemento naturale.

Riteniamo che già in questa descrizione delle caratteristiche del Piano siano state messe in rilievo i criteri adottati in questa fase di progettazione per un corretto inserimento ambientale di quanto previsto dal Piano stesso; così come sono state evidenziate alcune soluzioni al fine di mitigare la realizzazione delle opere: naturalità dei materiali, porzioni delle coperture mantenute a verde, mantenimento delle caratteristiche del sistema dei percorsi, non interferenza con le aree boscate né con le aree coltivate.

Qui di seguito si riportano alcuni foto inserimenti finalizzati ad una maggiore esplicitazione di quanto sopra espresso.

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Esaminiamo adesso i criteri per la Verifica di Assoggettabilità così come descritti nell'All.1 alla L.R.T. 10/2010, in riferimento a:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

Il Piano-Programma è finalizzato a soddisfare le esigenze dell'Azienda "I Mandorli" e riguarda un'area di piccole dimensioni così come definito dall'art. 10, L.R. 10/2010.

Per la sua natura, dimensioni, condizioni operative e la ripartizione delle risorse, non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività.

- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il Piano-Programma non influenza altri piani e/o programmi. Si è verificato che le scelte progettuali fossero in linea con PTC, il Piano Strutturale, ed il Regolamento urbanistico.

- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Il Piano-Programma si pone la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione di un'opera che si propone di valorizzare l'attività Agricola dell'Azienda che adotta il Sistema Biodinamico, ed anche il rapporto fra qualità del territorio e qualità dei prodotti e con le sue previsioni mantiene integre le aree agricole vitate, le aree boscate, ed il reticolo dei percorsi poderali, andando ad intervenire esclusivamente su di un'area che presenta già interventi edificatori, limitando quindi anche l'uso di suolo.

Le considerazioni e valutazioni ambientali sono riferite al livello di scala progettuale dell'intervento. Sono stati analizzati gli impatti connessi alle scelte progettuali e le mitigazioni previste.

- problemi ambientali relativi al piano o programma;

Il Piano-Programma sia per le ridotte dimensioni, sia per la natura delle opere, e per le attività previste, non ha incidenza sui problemi ambientali.

- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Il Piano-Programma non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (gestione rifiuti e protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Il Piano prevede un intervento di modeste dimensioni planivolumetriche (mq 447,43 di Superficie Utile), inoltre la destinazione dell'edificio, le previsioni impiantistiche ed il modesto numero degli addetti non rendono possibile alcuna causa di impatto significativo sull'ambiente.

Il DP pertanto riporta una descrizione delle pressioni attese sia in fase di cantiere, sia in fase successiva e le componenti ambientali interessate.

Alcuni aspetti ambientali, specificatamente individuati come oggetto della Verifica di Assoggettabilità dalla Direttiva Europa, non sono inclusi nell'analisi di questo Documento Preliminare in quanti si escludono a priori effetti significativi a loro carico.

Effetti climatici

L'attuazione delle previsioni di Piano-Programma non causano direttamente o indirettamente effetti significativi sul clima.

Acqua e sottosuolo

Le previsioni del Piano-Programma non vanno ad incidere su tali aspetti.

Carattere cumulativo degli impatti

Si ritiene che le previsioni del Piano-Programma abbiano, per le dimensioni limitate e per la destinazione, impatti molto limitati e che quindi non abbiano caratteristiche tali da produrre effetti cumulativi.

Natura transfrontaliera degli impatti

Risulta geograficamente palese come la previsione del Piano-Programma non incida su aspetti o caratteri tali da prevedere impatti ambientali, ricadenti in area vasta transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente in caso di incidenti

Le attività previste, che sono quelle specifiche della Cantina Vinicola, non sono tali da causare rilevanti impatti e danni all'ambiente, in caso di incidenti inoltre nell'intorno non ci sono recettori antropici sensibili.

Entità ed esecuzione nello spazio degli impatti (Area geografica e popolazione interessata)

Come illustrato in precedenza le previsioni del Piano-Programma investono un'area estremamente limitata che non modifica il preesistente stato dei luoghi e dei sistemi (aree vitate e aree boscate), pertanto siamo in presenza di impatti essenzialmente riferibili a dimensioni subcomunali alla zona della frazione di Belvedere.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

- del superamento dei livelli qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Le previsioni del Piano-Programma non produrranno alcun effetto su Beni di rilevanza, culturale, architettonica archeologica definiti ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in quanto sull'area non insistono vincoli ambientali, né l'area medesima ricade all'interno di alcuna fascia di rispetto o tutela.

Tenuto conto della lieve entità delle Previsioni del Piano-Programma e delle modeste dimensioni dell'uso del suolo interessato si può tranquillamente affermare l'impossibilità del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Impatti su Aree o Paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nell'intorno non sono presenti aree protette dalle caratteristiche sopra specificate quindi il Piano-Programma non interferisce con siti della Rete natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

Idrogeomorfologia

Quanto previsto dal Piano-Programma non ha impatti significativi sotto quest'aspetto; si riporta qui di seguito alcuni estratti del documento relativo del Dott. Geologo F. Melani:

Caratteri geomorfologici

L'area si trova poco ad Ovest della località Belvedere in un dominio prettamente collinare, con pendenze medie comprese tra il 20% ed il 25%; spesso sono presenti terrazzamenti di natura antropica, in ragione di meglio usufruire dei luoghi dediti spesso alla viticoltura ed olivicoltura.

La quota è di circa 270,0 m s.l.m., prendendo a riferimento la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il P.A.I aggiornato a Novembre 2012, estratto del quale è riportato in allegato, non indica l'area come pericolosa ma la inserisce nel dominio definito come di "particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici". Tuttavia si è proceduto ad effettuare una verifica di stabilità, come meglio di seguito descritto.

Caratteri idrografici ed idrogeologici

Nella zona in esame, le acque meteoriche non assorbite dal terreno vengono regimate dalle scoline stradali e campestri, esse convogliano le acque nei capofossi e successivamente al reticolo idrografico principale. Il reticolo idrografico significativo ai sensi del PAI ed ai fini della difesa del suolo, è visibile attraverso gli appositi estratti (PAI – estratto carta pericolosità idraulica del R.U.), da essi evince tuttavia che non esistono fossi denominati in un ampio intornosignificativo. Dallo specifico estratto dalla carta della pericolosità idraulica del R.U si evince

che l'area ricade in pericolosità idraulica I.1 – bassa a testimoniare l'assenza di rischio.

Tuttavia garantire il buon drenaggio, favorisce la stabilità globale opere-terreno sia a breve termine che in particolare a lungo termine. Il principale muro a secco esistente posto a valle della cantina in progetto, risulta per sua costituzione permeabile.

.....
.....

Pericolosità geologica

Viste le caratteristiche geomorfologiche, visti i dati di base qui acquisiti che hanno permesso di approfondire le conoscenze locali in materia geologica, litologica, litotecnica, idrogeologica ecc..., visto il P.A.I e le classi di pericolosità geomorfologica del R.U, rimandando per le specifiche agli appositi capitoli, non rilevando indizi di instabilità da riconnettersi attualmente agli aspetti citati, desumendo una bassa propensione al dissesto si arriva a desumere la seguente classe di pericolosità geomorfologica:

- Pericolosità geomorfologica media (G.2)

Pericolosità idraulica

Visto che il sito in esame è collocato in prossimità della sommità di un colle, visto il P.A.I che non individua l'area come pericolosa ma come di particolare attenzione per la prevenzione dai dissesti idrogeologici e la classe di pericolosità idraulica I.1 del R.U, rappresentando essi il quadro conoscitivo più recente, in ragione di ciò si è ritenuto classificare l'area in esame in:

- Pericolosità idraulica bassa (I.1)

.....
.....

Clima Acustico e qualità dell'Aria

La destinazione prevista dal Piano-Programma, e cioè Nuova Cantina a servizio dell'Azienda "I Mandorli" non prevede l'uso di impianti o mezzi in grado di apportare modifiche significative né al Clima Acustico né alla qualità dell'aria.

Inquinamento luminoso

Come precedentemente espresso le fonti luminose sono specificatamente normate dall'art. 17 delle N.T.A. del Piano Attuativo, in modo da mitigare questo aspetto combinando la necessità di illuminare con le caratteristiche naturali del sito.

Accessibilità

Anche questo aspetto è stato precedentemente illustrato. e come specificato non si prevedono modifiche al sistema di accessibilità all'area interessata dalle previsioni del Piano-Programma, ma solo opere migliorative classificabili come manutenzione straordinaria.

VERIFICA DEL PIANO PROGRAMMA CON GLI ASPETTI AMBIENTALI

Legenda dei potenziali impatti :

Impatto positivo (+)

Probabile impatto negativo (-)

Impatto incerto (+/-)

Nessuna interazione significativa(x)

COMPONENTI AMBIENTALI :

uomo	+
fauna e flora	x
suolo e sottosuolo	x
acque superficiali	x
acque sotterranee	x
aria	x
clima	x
paesaggio	+
ambiente urbano/rurale	+

CONCLUSIONI

Gli Architetti Francesco Paoletti e Paolo Paoletti, hanno redatto conformemente a quanto previsto dal PAPMAA, redatto dal Dott. Agr. Alessandro Salatino, il Piano Attuativo relativo alla realizzazione della Nuova Cantina dell'Azienda Agricola "I Mandorli", ubicato in prossimità della Frazione di Belvedere, nel Comune di Suvereto (LI).

Sulla base informativa degli elaborati del Piano Attuativo e del PAPMAA è stato predisposto il Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità, previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale, che tra le altre specifica che:

- Le previsioni del Piano-Programma, si ritiene che non rientrino tra le categorie di opere assoggettabili a V.A.S, così come definite da D.Lgs 152/2006, all. II/III/IV, e dalla L.R. 10/2010.

- L'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione della previsione del Piano-Programma vengono giudicati da questa verifica come limitati e quindi sostenibili, ovvero **non vengono previsti significativi impatti ambientali a breve e a lungo termine**;
- In fase esecutiva saranno facilmente realizzabili opere di mitigazione per i pur limitati impatti; comunque alcune opere di mitigazione sono già comprese nelle previsioni del Piano Attuativo ;
- L'area di influenza inerente le proposte contenute nel Piano-Programma, è limitata a specifica scala zonale, cioè gli esigui impatti ambientali, incideranno solo sulle aree limitrofe, non interessando neppure la vicina frazione di Belvedere.
- gli impatti ambientali di cui ai punti precedenti non ricadono in aree vincolate quindi S.I.C., Z.P.S., ARIA o biotopi naturali.

Si ritiene pertanto di poter concludere che nel loro complesso, le previsioni introdotte con il Piano-Programma per la realizzazione della Nuova Cantina dell'Azienda "I Mandorli" non debbano essere assoggettate a Valutazione Ambientale Strategica.

B) ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI DAI SCA

- 1) Contributo **dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile Livorno** (pervenuto al Comune prot. 461 del 21.01.2015), recita come segue :

"- per quanto riguarda il controllo delle indagini geologico tecniche di cui al DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, dovranno essere depositati presso questo Ufficio gli elaborati elencati all'art. 5 del suddetto DPGR."

Questa AC, prende atto del contributo espresso dal Ufficio del Genio Civile di Livorno in merito al deposito delle indagini geologico tecniche.

- 1) Contributo **del Dipartimento ARPAT di Piombino Elba** del 26.01.2015 (pervenuto al Comune prot. 601 del 26.01.2015) :

"...Alla luce di quanto esposto, dall'esame della documentazione trasmessa dall'azienda, in merito all'esclusione dall'assoggettabilità alla V.A.S del progetto presentato, in base all'istruttoria tecnica effettuata dal funzionario incaricato, si esprime parere positivo."

Questa AC, prende atto del contributo espresso dal Dipartimento ARPAT di Piombino Elba, con il quale esprime parere favorevole alla esclusione del Piano in oggetto dalla Procedura di VAS.

- 2) Contributo **dell'ASA** prot. 777/15 del 15.01.2015 (pervenuto al Comune prot. 364 del 16.01.2015):

" In merito alla richiesta di contributi tecnici, circa il piano urbanistico in oggetto, quest'Azienda avendo preso atto degli elaborati progettuali allegati e constatato che la futura cantina si va ad insediare all'interno di una proprietà costituita da altri fabbricati già allacciati all'acquedotto pubblico, ASA rilascia il proprio nulla osta all'esecuzione della futura struttura.

Si fa, però, notare che il futuro insediamento va a collocarsi in una località che attualmente è alimentata da una tubazione di ridotte dimensioni e che, pertanto, soprattutto nel periodo estivo si possono verificare, nei momenti di maggior richiesta consistenti abbattimenti della pressione di erogazione, perciò l'alimentazione idrica potrà essere garantita esclusivamente tramite:

- L'inderogabile installazione di autoclave o adeguamento, da parte del richiedente, della stessa se esistente e del relativo serbatoio d'accumulo. Gli eventuali adeguamenti potranno consistere in:

- a) *ampliamento della/e vasca/vasche di stoccaggio ad una misura almeno doppia rispetto la stima massima del fabbisogno giornaliero dell'intero complesso affinché lo stesso sia in grado di sopperire alle necessità, anche in assenza di fornitura proveniente dall'acquedotto Comunale, per un periodo temporale ragguardevole;*
- b) *adeguamento/modifica dell'impianto autoclave dotandolo di allarme (visivo e/o sonoro) che si attivi in caso di mancanza di erogazione dal Civico acquedotto dopo circa 30 minuti dalla richiesta. Questo per indurre un uso ancor più moderato della risorsa disponibile ed avere i tempi necessari per l'eventuale attivazione di soluzioni alternative all'integrazione della disponibilità di risorsa dedicata all'utenza in argomento (Fornitura tramite servizio privato di autobotte).*

c) *L'installazione, immediatamente a valle del contatore all'interno della nicchia di contenimento, di un disconnettore idraulico di flusso.*

Si coglie l'occasione della presente comunicazione per ricordare inoltre che l'uso dell'acqua potabile è consentito soltanto per gli usi domestici, mentre per usi diversi, quale ad esempio l'irrigazione e/o l'alimentazione di piscine, dovrà essere utilizzata acqua proveniente da altre fonti.

Fognatura nera: accertato che lo smaltimento liquami non recapita in pubblica fognatura in quanto la futura struttura sarà dotata di impianto di fitodepurazione, non rientra nelle competenze di questa Azienda esprimere parere in merito alla pratica.

Questa AC, prende atto del contributo espresso dall'ASA, con il quale rilascia il proprio nulla osta alla esecuzione dell'intervento, con le precisazioni e prescrizioni in esso contenute, di conseguenza di escludere il piano in oggetto dalla Procedura di VAS.

- 3) Contributo **della PROVINCIA DI LIVORNO** prot. 3727 del 03.02.2015 (pervenuto al Comune prot. 844 del 04.02.2015):

"Vista la documentazione, si comunica che non sono stati rilevati particolari elementi di contrasto con il vigente PTC approvato con atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009 ed efficace dal 20.05.2009, fermo restando che la struttura della cantina prevista, si va ad inserire nel contesto di aree che il PTC individua come invarianti strutturali relativamente alla risorsa del paesaggio : identità geomorfologica e naturale del paesaggio (ISF1), identità della matrice paesaggistica e permanenza degli elementi di differenziazione (ISF2), identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in continuità con la permanenza di articolati mosaici agrari forestali (1SF6).

Altresi, per il suo ruolo di connessione ecologica, connotato da una complessità del suo mosaico agrario, si va a definire come un ambito di valore naturalistico ed ecosistemico. Pertanto, per quanto sopra, nella realizzazione della struttura, è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

- *Gli eventuali interventi di prevenzione dei possibili dissesti idrogeologici, dovranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di tecniche d'ingegneria naturalistica;*
- *Dovranno essere salvaguardati i terrazzamenti e conservate le eventuali colture presenti per l'alto valore paesaggistico ed ecologico, da salvaguardare nella relazione con le frange boschive; anche in funzione di una protezione delle relazioni paesaggistiche ed ecosistemiche tra i sistemi insediativi (Belvedere), ed il contesto del mosaico agrario forestale."*

Questa AC, prende atto del contributo espresso dalla Provincia, con il quale precisa che non sono stati rilevati particolari elementi di contrasto con il vigente PTC e dispone di attenersi ad alcune indicazioni in esso contenute, di conseguenza di escludere il piano in oggetto dalla Procedura di VAS.

- C) **EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOSSETTABILITA' A VAS** ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 10/10 e s.m.e.i.

PREMESSA

Le analisi svolte sul DP e sui contributi pervenuti, dovranno consentire a Questa AC, di verificare se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente, conseguenti alle trasformazioni territoriali previste dal P.U.A in oggetto, emettendo il successivo provvedimento di verifica (L.R. 10/10 art. 22 c.4).

Prima di procedere a tale verifica, in via preliminare, si reputa fondamentale "circoscrivere" il più possibile ciò che si intende per "impatto significativo sull'ambiente".

Si ritiene innanzitutto acquisire la definizione data dell'art. 4 della L.R. 10/10, ove per impatto ambientale si intende "... l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani e programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa".

Quindi, ogni piano, inteso come atto di pianificazione anche attuativa, (come nel caso di cui trattasi), che

prevede una trasformazione del territorio, determina certamente una alterazione dell'ambiente, ed in cui, in questa sede, ne va apprezzata la sua consistenza "significativa", come indicato dall'articolo 22 e 4 della L.R. n. 10/10, prima richiamato e, nell' ipotesi che tale valutazione sia ritenuta "significativa", il P.U.A. di cui trattasi, dovrà essere assoggettata a VAS.

Per stabilire quindi la portata del termine "significativo", oltre ad evidenziare taluni sinonimi quali "notevole", "rilevante", si ritiene che in questo ambito settoriale, sia opportuno rilevare quale siano quei piani che secondo la normativa, sono obbligatoriamente assoggettati a VAS, con un implicito riconoscimento di un "impatto significativo sull'ambiente".

Ai sensi dell'art 5 c. 2 lett. a), sono obbligati a VAS, quei piani "*... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA di cui agli allegati II, III, e IV del D.Lgs. 152/2006*".

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. b), sono altresì obbligati a VAS, quei piani attinenti "*... siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica ...*", Analizzando gli allegati II, III, e IV del D.Lgs 152/2006, ci rendiamo conto che:

- l'allegato II, attiene un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (ad esempio, raffinerie di petrolio, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti ecc.)
- l'allegato III, attiene un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200 ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a lt 100 al secondo, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150 MW ecc.)
- l'allegato IV, attiene un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (ad esempio, per quanto indicato al punto "8. Altri progetti", di tale allegato, si individuano i progetti attinenti villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc.).

Tali progetti, con particolare riferimento a quelli indicati nell'allegato IV prima menzionati, come vedremo più avanti, costituiranno un significativo parametro ai fini dell'espressione della verifica presente parere, Si può pertanto ritenere, che gli allegati di cui sopra, individuano una serie di progetti che, per dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di rifiuti, grado di inquinamento e disturbi ambientale, potenzialità di rischio per la salute umana, individuano un "significativo" impatto sull'ambiente.

PROVVEDIMENTO

Questa AC, valutato il DP ed i contributi pervenuti dai SCA, ritiene che il P.U.A (e le relative modifiche ivi previste), non determina impatto significativo sull'ambiente e come tale è esclusa da VAS, per le seguenti motivazioni:


- a) per dimensioni: il P.U.A, finalizzato alla esecuzione di una nuova modesta cantina all'interno di un ambito territoriale incluso nel sistema del territorio rurale, non comporta un sostanziale consumo di suolo, visto che l'ubicazione in previsione è già parzialmente occupata da strutture varie, quindi tali da non incidere sull'uso delle risorse ambientali;
- b) per utilizzazione delle risorse naturali: il P.U.A., non determinerà un sostanziale incremento dell'uso delle risorse del territorio;
- c) per produzione di rifiuti: il P.U.A., per le considerazioni già esposte, non determinerà un sostanziale incremento della produzione di rifiuti;
- d) per grado di inquinamento e disturbi ambientali : I P.U.A, stante quanto emerso dal DP e dalle considerazioni effettuate dai SCA, comporterà limitate modifiche, ininfluenti sulle risorse naturali;
- e) per potenzialità di rischio e per la salute umana : I P.U.A., non produce alcun elemento tale da concretizzare tale rischio: si rileva peraltro che, gli scarichi saranno convogliati al sistema di smaltimento previsto (Fitodepurazione).


Il P.U.A. in oggetto, pur esclusa da V.A.S., dovrà rispettare le indicazioni e prescrizioni dettate dai soggetti competenti ambientali richiamati precedentemente.

Suvereto, 17.03.2015

L'Autorità Competente (istituita con atto della Giunta Comunale n° 64 del 17.09.2012) :

I componenti della Commissione del Paesaggio, (di cui agli artt. 88-89 della L.R. 1/2005):

Geologo Alessandro Damiani 

Arch. Gabriele Priami 

Integrata da :

Tecnico Comunale geom. Carlo Sodi 